

## Edizione di lunedì 7 Giugno 2021

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: al via la collaborazione con Golden Group**  
di Sergio Pellegrino

### DICHIARAZIONI

**Isa per il periodo d'imposta 2020: le Entrate illustrano le novità**  
di Lucia Recchioni

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Acconto Imu 2021: esenzione anche per i beni non afferenti l'impresa?**  
di Fabio Garrini

### AGEVOLAZIONI

**Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 – I° parte**  
di Debora Reverberi

### DICHIARAZIONI

**I controlli documentali e preventivi nel modello 730/2021**  
di Luca Mambrin

### PODCASTING

**Musica, podcast e copyright: la guida per non sbagliare**  
di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

# ***Euroconference In Diretta: al via la collaborazione con Golden Group***

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **45esima puntata**.

Questa settimana c'è una **novità importante**, vale a dire l'inizio di una **stretta collaborazione** con **Golden Group**, protagonista di rilievo nel mondo della **finanza agevolata**.

La collaborazione non riguarderà soltanto ***Euroconference In Diretta*** ed ***Euroconference News***, che prevederanno degli **appuntamenti fissi** con gli **esperti di Golden Group**, ma un po' tutti i prodotti di ***Centro Studi Tributari* di Euroconference**, **Master Breve** compreso, nell'ottica di valorizzare l'**esperienza** e la **professionalità** di **Golden Group** a **beneficio dei Professionisti nostri clienti**.

Venendo ai temi della odierna puntata di ***Euroconference In Diretta***, partiremo dall'evidenziare nella **sessione di aggiornamento** le novità a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare, innanzitutto, la **pubblicazione del D.L. 77 del 31 maggio** (**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**), con le **importanti novità in materia di superbonus** che andremo ad analizzare nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, nella settimana appena trascorsa ci sono state **1 circolare, 2 risoluzioni e 12 risposte ad istanza di interpello**.

Partiremo dall'esaminare la **circolare n. 6/E** di venerdì con la quale l'Agenzia delle Entrate si è occupata delle novità degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** applicabili per il **periodo di imposta 2020**.

Analizzeremo poi la [risposta n. 378 del 31 maggio](#), che riguarda un contribuente che nel **2020** aveva i requisiti per l'applicazione del **regime forfettario**, ma ha **emesso tutte le fatture con Iva**, e che ora vorrebbe **"tornare indietro"**, emettendo note di variazione per l'Iva addebitata.

Quindi la [risposta n. 389 del 3 giugno](#), che riguarda l'applicabilità delle **detrazioni** per interventi di **demolizione e ricostruzione su immobili danneggiati da terremoti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza**.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo l'[ordinanza n. 15415 del 3 giugno](#): si parla di **sanzionabilità degli omessi versamenti in caso di crisi di liquidità** del debitore.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà dell'**informativa sulle erogazioni pubbliche**: entro il prossimo **30 giugno**, infatti, le **imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata** e le **imprese comunque non tenute alla redazione della Nota integrativa** saranno tenute alla **pubblicazione**, sui propri **siti internet**, o, in mancanza di questi ultimi, sui **portali digitali delle associazioni di categoria** di appartenenza, delle informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**. Gli obblighi, tuttavia, come si vedrà, non sono limitati a questi aspetti e coinvolgono anche **altri soggetti**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo, si è detto, le **novità in materia di superbonus contenute nel D.L. n. 77/2021**: fra queste l'attesissima semplificazione consistente nella **possibilità di avviare i lavori con la Cila, senza le necessità di attestare lo stato legittimo dell'immobile**.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si occuperà degli **inviti al contraddittorio finalizzati all'accertamento con adesione notificati nell'ultima parte dell'anno**.

In questi casi, se il periodo che intercorre tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Ufficio dal potere di notifica dell'atto impositivo risulta essere **inferiore a novanta giorni**, trova applicazione il [comma 3-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 218/1997](#).

Da ultimo la **sessione Q&A**, con la **risposta ad alcuni quesiti**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di Euroconference (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.



## DICHIARAZIONI

### **Isa per il periodo d'imposta 2020: le Entrate illustrano le novità** di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare 6/E/2021](#) di venerdì scorso, 4 giugno, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sull'applicazione degli Isa nel **periodo d'imposta 2020**, mettendo in luce le principali **novità**.

Di seguito si richiamano, in **sintesi**, alcuni dei **chiarimenti** ritenuti più **rilevanti**.

#### **Le nuove cause di esclusione**

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, per il **periodo d'imposta 2020** sono state introdotte **tre nuove cause di esclusione**, per i contribuenti che:

- hanno **subito una diminuzione dei ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1, Tuir](#) esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di **almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2020 rispetto al **periodo d'imposta precedente**;
- hanno **aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**;
- esercitano, in maniera prevalente, le **attività economiche individuate da specifici codici attività**.

I contribuenti **esclusi** dall'applicazione degli Isa sulla base di tali nuove cause di esclusione:

- **sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali** previsti all'interno dei relativi modelli,
- potranno **esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati"**, limitandosi alla sola compilazione del modello,
- **non possono volontariamente applicare gli Isa** per potersi vedere riconosciuti i **benefici premiali (che restano, quindi, in ogni caso esclusi)**.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare in esame, **non fornisce tuttavia maggiori chiarimenti** in merito alla **corretta applicazione delle nuove cause di esclusione**, nonostante i **dubbi interpretativi** aventi ad oggetto, soprattutto, l'individuazione della **data di apertura della partita Iva**.

#### **La revisione straordinaria degli Isa e i correttivi**

Con il **D.M. 30.04.2021** sono stati previsti interventi finalizzati a tener conto degli **effetti straordinari della pandemia** nel calcolo dell'indice di affidabilità fiscale. Tra l'altro sono stati introdotti specifici

**correttivi** relativi al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

Nello specifico, i **correttivi** trovano applicazione sia nell'ambito dell'analisi degli **indicatori elementari di affidabilità** sia nell'ambito dell'analisi degli **indicatori elementari di anomalia** e tengono conto di alcune **grandezze e variabili economiche modificate** a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2020.

Nei modelli Isa, tuttavia, **non è stata introdotta alcuna richiesta di nuove informazioni** per l'applicazione della nuova metodologia sviluppata per tenere conto degli effetti della crisi economica.

#### **Novità dei modelli – Quadro A “Personale”**

Le novità riguardano i modelli Isa relativi ad **attività svolte in forma di lavoro autonomo**: nei righi da **A01 ad A03**, il **numero delle giornate retribuite** deve essere indicato **al netto delle giornate non “effettivamente lavorate”** per effetto del ricorso alla **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**.

#### **Novità dei modelli – Quadro F “Dati contabili (imprese)”**

Le novità riguardano le **istruzioni**, nelle quali è espressamente specificato che **i contributi anti-Covid non devono essere indicati in alcun rigo del quadro in esame**.

Tali contributi **non assumono rilevanza** nemmeno ai fini dell'individuazione dell'**attività prevalente** su cui applicare gli Isa.

#### **Novità dei modelli – Quadro H “Dati contabili (professionisti)”**

Dal **2020** il **quadro H** è l'**unico quadro contabile** riferibile alle **attività professionali**. Questo quadro presenta una **struttura** e una **composizione** dei righi **sostanzialmente identica a quella del quadro RE** del modello Reddi.

Anche nel **quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi anti-Covid**.

#### **Novità dei modelli – Quadro E “Dati per la revisione”**

Per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d'imposta 2020 è previsto un apposito **quadro E “Dati per la revisione”**, con il quale vengono richieste **ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell'Isa ma utili per le attività di analisi** correlate alle **evoluzioni degli Isa** nelle prossime annualità.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Acconto Imu 2021: esenzione anche per i beni non afferenti l'impresa?**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

### **IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al verificarsi delle condizioni richieste, **l'esenzione dal pagamento della prima rata Imu 2021** risulta applicabile indipendentemente dal fatto che il **bene strumentale** sia iscritto ; la norma infatti, richiede che il **possessore sia il gestore delle attività esercitate negli immobili**, senza fissare alcuna specificazione circa la necessità che, per le imprese individuali, detto bene sia anche annotato nelle scritture contabili dell'impresa stessa.

Sono infatti esclusi dall'obbligo di pagamento dell'aconto del tributo comunale gli immobili impiegati nel **settore turistico e dello spettacolo** ai sensi dell'[articolo 1, comma 599, L. 178/2020](#) (si rinvia, per approfondimenti, al precedente contributo "[Esenzioni Imu "anti-Covid" - I° parte](#)"), come pure sono esenti ai sensi dell'[articolo 6-sexies D.L. 41/2021](#) gli immobili utilizzati dai soggetti che hanno fruito del **fondo perduto** previsto dal Decreto Sostegni (si rinvia, per approfondimenti, al precedente contributo "[Esenzioni Imu "anti-Covid" - II° parte](#)").

#### **I beni dell'impresa e l'esenzione Imu**

La questione relativa alla corretta **individuazione dei beni facenti capo alla sfera d'impresa** è affrontata **dall'articolo 65 Tuir**, il quale individua alcuni **criteri oggettivi** per l'attribuzione dei beni al patrimonio aziendale.

Tale disposizione, mentre per le **società** stabilisce una totale ed imprescindibile afferenza alla sfera d'impresa, effettua alcune distinzioni in relazione alle **imprese individuali**, posto che **la persona fisica possiede una sfera personale** e, se esercente attività di produzione di beni o prestazione di servizi, contemporaneamente possiede anche una sfera imprenditoriale.

Per tali soggetti il **comma 1** stabilisce una **presunzione** secondo la quale sono afferenti all'attività d'impresa i **beni merce produttivi di ricavi** al momento della cessione, i **crediti**

acquisiti nell'esercizio dell'impresa, così come i **beni appartenenti all'imprenditore** che siano indicati nell'inventario.

Con riferimento agli **immobili** è prevista una disciplina specifica che **subordina** l'afferenza dei beni all'impresa **all'iscrizione nell'inventario** (ovvero nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata), quindi ad uno specifico atto di volontà del contribuente; infatti, **per gli immobili di cui all'[articolo 43, comma 2, Tuir](#)** (ossia i fabbricati strumentali per natura, sulla base della situazione catastale, e quelli strumentali per destinazione, ossia sulla base dell'effettivo impiego), la riferibilità all'impresa sia ha solo a seguito di tale iscrizione.

Tale scelta è certamente rilevante per quanto riguarda la possibilità di **dedurre quote di ammortamento** in relazione a detto immobile (così pure con riferimento alla rilevanza dell'eventuale **plusvalenza o minusvalenza** realizzata in occasione della cessione dell'immobile), ma occorre **chiedersi se l'esenzione Imu possa o meno essere beneficiata in relazione a beni che, pur strumentali e pur impiegati nell'attività, non sono stati iscritti nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili dell'impresa**.

Il tema non è di poco conto in quanto **la fattispecie è tutt'altro che remota**, considerando anche i reiterati provvedimenti che negli scorsi anni hanno consentito **l'estromissione in forma agevolata dell'immobile dalla sfera dell'impresa**.

Per quanto riguarda **strutture alberghiere, cinema e discoteche**, così come per ogni ipotesi di esenzione prevista dal **D.L. 41/2021**, la fruizione dell'esenzione è ammessa **"a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"**.

**Il tema non è stato esplicitamente esaminato**, ma si deve osservare come **l'esenzione** sia subordinata unicamente alla verifica che in capo al medesimo soggetto sia presente la qualifica di **possessore** dell'immobile (da intendersi quale possesso qualificato ai fini Imu, ossia che il soggetto sia **titolare di diritto reale o altro presupposto che lo rende soggetto passivo**), così come quello di **gestore**, ossia viene richiesto che il soggetto che impiega detto immobile sia anche quello che lo utilizza nell'attività.

Tale richiesta è volta a garantire che il beneficio venga riconosciuto esclusivamente al soggetto che ha **subito direttamente gli effetti negativi della crisi economica** in relazione alla propria attività d'impresa, escludendo dal beneficio le realtà nelle quali l'impiego è mediato, ad esempio tramite un **contratto di locazione**.

Ma in tale condizione **non si legge alcuna richiesta circa un requisito formale** quale **l'iscrizione nell'inventario**, requisito che è rilevante solo ai fini delle imposte sul reddito, ma non ai fini Imu; è noto infatti che il tributo locale va **corrisposto su ogni immobile**, anche quelli d'impresa, senza che l'iscrizione o meno nell'inventario possa avere alcuna conseguenza.

Si può leggere una conferma in tale senso nelle **risposte alle faq pubblicate il 04.12.2021** sul sito del MEF, in relazione all'esenzione per gli immobili impiegati nelle attività di **bed &**

**breakfast e di case vacanze**, che secondo l'Amministrazione Finanziaria risulta applicabile solo nel caso in cui dette attività siano **gestite in forma imprenditoriale**; avendo esaminato il tema del rapporto tra esenzione Imu e esercizio di attività d'impresa, **nulla è stato detto circa l'iscrizione del bene nell'inventario**.

In attesa di chiarimenti (che a questo punto potranno solo arrivare oltre il tempo massimo) occorre pertanto affermare che tale formalità **non risulta pregiudizievole per l'agevolazione in commento**.

## AGEVOLAZIONI

### **Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione**

#### **4.0 – I° parte**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

### **TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le imprese che beneficiano dei differenti crediti d'imposta previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 devono districarsi tra le variegate regole di fruizione previste dalle rispettive discipline agevolative.

La situazione ideale per la beneficiaria si verifica allorquando sussistono le condizioni per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Piano:

- **l'effettuazione di investimenti in uno o più beni strumentali nuovi**, agevolabili ai sensi dell'[articolo 1 commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi dell'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- **l'effettuazione di investimenti in attività di R&S, IT e/o design** ai sensi dell'[articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.;
- **il sostentimento di spese per la formazione del personale dipendente, finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii.

Le modalità di fruizione previste dai sopra elencati crediti d'imposta sono **acomunate dai seguenti elementi**:

- **l'utilizzo esclusivo in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**;
- **il divieto di cessione o trasferimento, anche all'interno del consolidato fiscale**;
- **la disapplicazione dei limiti annuali di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- **l'assenza di obbligo di preventivo invio della dichiarazione dei redditi e della**

**comunicazione al Mise ai fini della fruizione.**

Per contro variano, a seconda della disciplina agevolativa di riferimento, i seguenti fattori:

- il momento di decorrenza dell'utilizzo in compensazione;
- la durata del periodo di fruizione (ovvero il numero di quote annuali di pari importo);
- i codici tributo da utilizzare.

### **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina previgente ex L. 160/2019**

Le regole di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali **divergono sensibilmente a seconda dalla disciplina agevolativa applicabile**, che è influenzata dal momento di effettuazione dell'investimento o dalla valida prenotazione.

**La previgente normativa del credito d'imposta beni strumentali** introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi del comma 185, articolo 1, L. 160/2019, agli investimenti in beni materiali ordinari e beni materiali e immateriali 4.0:

- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- effettuati entro il 30.06.2021 su valida "prenotazione".

A tali investimenti si applicano le **regole di fruizione** dettate dal comma 191:

- utilizzo in compensazione a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quello di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);
- utilizzo in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per beni materiali ordinari e 4.0;
- utilizzo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo per beni immateriali 4.0.

**Se l'interconnessione dei beni materiali 4.0 avviene in un anno successivo a quello di entrata in funzione**, è possibile avvalersi della **fruizione anticipata** del credito d'imposta per la parte spettante in misura ordinaria.

Non rileva il fatto che l'impresa abbia o meno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: il momento di decorrenza scatta **dall'anno (non dal periodo d'imposta) successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione**.

Ne consegue che l'impresa che abbia effettuato un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 160/2019, **entrato in funzione ed interconnesso nel 2020**, avrà maturato un credito di euro 400.000,00 (40%) e potrà beneficiare della **compensazione della prima quota su cinque, pari a euro 80.000,00, nel 2021**.

I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la **risoluzione AdE 3/E/2021**:

- **6932 per beni materiali ordinari ex [articolo 1, comma 188, L. 160/2019](#);**
- **6933 per beni materiali 4.0 ex allegato A alla L. 232/2016 e [articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#);**
- **6934 per beni immateriali 4.0 ex allegato B alla L. 232/2016 e [articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#).**

### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: disciplina attuale ex L. 178/2020

La disciplina innovata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da **modalità di fruizione anticipate e accelerate dell'agevolazione**, che trovano applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#), ai seguenti **investimenti in beni materiali e immateriali sia ordinari sia 4.0**:

- **effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;**
- **effettuati entro il 30.06.2023 su valida "prenotazione".**

A tali investimenti si applicano **le regole di fruizione** dettate dai commi 1059 e 1059-bis, quest'ultimo introdotto dall'[articolo 20 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis):

- utilizzo in compensazione a decorrere **dall'anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0);**
- utilizzo in compensazione in **un'unica quota annuale per investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021** (novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis);
- utilizzo in compensazione in **un'unica quota annuale per investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;**
- utilizzo in compensazione in **3 quote annuali di pari importo in tutti gli altri casi.**

**Per i beni 4.0**, in caso di interconnessione in anni successivi rispetto a quello di entrata in funzione, **resta salva la facoltà di fruizione anticipata** del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari.

Si rammenta inoltre che, in occasione di Telefisco 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **la quota annuale costituisce il limite massimo compensabile nell'anno ed è consentito l'utilizzo dell'eventuale credito residuo nei periodi successivi**, per analogia con la disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) e relativa [circolare AdE 5/E/2015](#).

Riprendendo l'esempio precedente, l'impresa che abbia effettuato **un investimento di 1 milione di euro in un bene materiale 4.0 ricadente sotto la disciplina della L. 178/2020, entrato in funzione ed interconnesso nel 2021, maturerà un credito di euro 500.000,00**

(50%) e potrà beneficiare della **compensazione della prima quota di tre**, pari a euro 166.666,67, **nel 2021**.

I **codici tributo da utilizzare**, istituiti con la medesima [risoluzione AdE 3/E/2021](#), sono i seguenti:

- **6935 per beni materiali e immateriali ordinari ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020;**
- **6936 per beni materiali 4.0 ex allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020;**
- **6937 per beni immateriali 4.0 ex allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020.**

Tipologia di bene	Decorrenza	Quote annuali di compensazione	Codice tributo
Beni materiali ordinari ( <a href="#">articolo1, comma 188, L. 160/2019</a> )	Anno successivo a quello di entrata in funzione	5	6932
Beni materiali 4.0 ( <a href="#">articolo1, comma 189, L. 160/2019</a> )	Anno successivo a quello di interconnessione	5	6933
Beni immateriali 4.0 ( <a href="#">articolo1, comma 190, L. 160/2019</a> )	Anno successivo a quello di interconnessione	3	6934
Beni materiali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ( <a href="#">articolo 1, comma 1054, L. 178/2020</a> )	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni immateriali ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021 per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro ( <a href="#">articolo 1, comma 1054, L. 178/2020</a> )	Anno di entrata in funzione	1	6935
Beni ordinari – altri casi ( <a href="#">articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020</a> )	Anno di entrata in funzione	3	6935
Beni materiali 4.0 ( <a href="#">articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020</a> )	Anno di interconnessione	3	6936
Beni immateriali 4.0 ( <a href="#">articolo 1, comma 1058, L. 178/2020</a> )	Anno di interconnessione	3	6937

## DICHIARAZIONI

### **I controlli documentali e preventivi nel modello 730/2021**

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **controlli documentali** a cui l'Agenzia delle entrate può sottoporre il modello 730 precompilato l'[articolo 5 D.Lgs. 174/2014](#) prevede che:

- se il **modello 730 precompilato** viene **accettato senza effettuare modifiche e presentato direttamente** tramite il sito dell'Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale non viene effettuato il **controllo formale** su **o neri detraibili e deducibili** indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi (quali ad esempio interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), fatta salva la possibilità per l'Agenzia di effettuare controlli **sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni** e altre agevolazioni in **capo al contribuente** (ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale). La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle **modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta**, ad esempio quando vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale;
- nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle **modifiche o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito e dell'imposta** (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il modello venga **presentato direttamente** ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale la dichiarazione può essere sottoposta **al controllo formale in capo al contribuente**, anche con riferimento ad oneri già indicati nel modello precompilato;
- nel caso di presentazione della **dichiarazione precompilata, con o senza modifiche**, effettuata mediante **CAF o professionista abilitato**, il **controllo formale** è effettuato **nei confronti del CAF o del professionista**, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Anche con tale modalità di presentazione del modello 730 il controllo della **sussistenza delle**

**condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni viene effettuato nei confronti del contribuente.

La medesima previsione deve essere applicata anche quando il contribuente presenta la dichiarazione secondo le **modalità ordinarie** (non utilizzando quindi il modello 730 precompilato). Nel caso in cui dal controllo emerga un maggior debito o un minor credito sarà a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

In tema di controlli preventivi invece **il comma 3 bis all'articolo 5 D.Lgs. 175/2014** prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

- **diretta o tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale,
- con **modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
- che **presentano elementi di incoerenza** rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
- ovvero **che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro**,

l'Agenzia delle entrate può **effettuare controlli preventivi, in via automatizzata** o mediante verifica della **documentazione giustificativa, entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (ad esempio nel caso di invio del modello 730 integrativo).

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo **non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Nel recente [Provvedimento del 24.05.2021](#) n. 125708 l'Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli **“elementi di incoerenza”** da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/202021.

In particolare viene previsto che **“gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta sono individuati”**:

- nello **scostamento per importi significativi** dei dati risultanti nei **modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente**;
- nella presenza di **altri elementi di significativa incoerenza** rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- è altresì considerata **elemento di incoerenza** delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso la **presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti**.

Come precisato nel citato [provvedimento del 24.05.2021](#) l'Agenzia potrà effettuare i **controlli preventivi** anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

## PODCASTING

---

### ***Musica, podcast e copyright: la guida per non sbagliare***

di Ester Memeo - Podcast Producer

Il *sound* nel *podcast* è un elemento – quasi – imprescindibile. Anche il *format* più semplice ha una sua identità sonora che lo rende riconoscibile: sigla, sottofondi musicali, effetti sonori. La musica determina il *mood*, crea atmosfera e scandisce i ritmi dei contenuti ed è importante sceglierla bene. Ma **podcast e copyright** come si regolano?

Partiamo dal presupposto che brani, immagini e testi che troviamo *online* sono coperti da diritto d'autore. Ciò vuol dire che prima di utilizzare contenuti altrui nel *podcast* serve capire che tipo di licenza ci occorre e come ottenerla. Questo vale **anche se intendiamo usare solo per pochi secondi** un brano musicale famoso.

La legge in materia di *copyright* è chiara e anche se il *podcast* è considerata un'opera derivata – perché è l'unione di più opere d'ingegno – non trascende dalla sua applicazione.

Le strade percorribili sono tre:

1. chiedere **autorizzazione** agli aventi diritto su opera coperta da *copyright*;
2. **acquistare** licenza su librerie musicali *royalty free*;
3. usare **librerie online gratuite** con licenza *Creative Commons*.

Nel primo caso, per ottenere una **liberatoria scritta** da parte di tutti gli aventi diritto (autori, editori, distributori) **l'iter è lungo** e soggetto a una trattativa tra le parti per concordare il compenso, **spesso costoso**. E, sebbene dopo 70 anni dalla morte dell'autore decadono i diritti di utilizzo economico, tale passaggio non è automatico. Bisogna sempre considerare l'esistenza di eventuali altri autori o opere derivate successive.

La cosa più semplice è, invece, optare per le altre due soluzioni.

---

Esistono diversi **cataloghi musicali royalty free**

con brani ed effetti sonori di alta qualità disponibili con l'acquisto di una licenza d'uso.

La proposta è talmente ricca e soddisfacente che non rimpiangerai nessun brano famoso.

---

Altrimenti, puoi attingere da contenuti ***Creative Commons*** (CC) disponibili su librerie musicali gratuite *online*. In questo caso, l'autore rinuncia a parte dei suoi diritti e concede l'uso delle sue opere in modo libero o con alcune limitazioni. Per non incorrere in alcuna violazione,

prima di usare questa musica per il *podcast* è importante verificare quale sia il **tipo di licenza concessa**.

Ciascuna opera è contrassegnata da una **sigla** che ne specifica l'uso e la destinazione. Ecco l'elenco:

- **CC0**: pubblico dominio, utilizzabile per tutti gli usi senza limiti.
- **CC BY**: è possibile distribuire, modificare e creare opere derivate a scopi commerciali con riconoscimento della paternità.
- **CC BY-SA**: stesse finalità della precedente ma con attribuzione della stessa licenza alla nuova opera.
- **CC BY-ND**: ammessa distribuire per scopi commerciali riconoscendone la paternità ma non per opere derivate (**no podcast**).
- **CC BY-NC**: si può distribuire, modificare e creare opere derivate a condizione con riconoscimento della paternità, ma non per scopi commerciali.
- **CC BY-NC-SA**: si può distribuire, modificare e creare opere derivate non per scopi commerciali a condizione che ne venga riconosciuta la paternità e all'opera finale venga attribuita la stessa licenza.
- **CC BY-NC-ND**: distribuzione non per scopi commerciali e non per opere derivate (**no podcast**).

Il rischio, se non ci si attiene a queste norme, è vedersi bannato il *podcast*.

